

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1524-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO Vittorino [V.])

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge
13 agosto 1980, n. 466

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati il 22 luglio 1981 (V. Stampato n. 2157)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento all'esame del Senato introduce alcune modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, con la quale è stata disposta la speciale elargizione di lire 100 milioni nel caso di morte o invalidità permanente non inferiore all'80 per cento riportata da appartenenti alle forze dell'ordine nell'adempimento del proprio dovere, o da privati cittadini ai quali sia stato legalmente richiesto di collaborare con ufficiali o agenti di polizia, oppure in conseguenza di azioni terroristiche.

La prima modifica, contenuta nell'articolo 1, riguarda l'estensione della citata, speciale elargizione ai cittadini stranieri e agli apolidi.

Dopo il tragico attentato alla stazione di Bologna tale estensione non ha bisogno di illustrazione e, del resto, era già stata prevista in sede di approvazione della legge del 1980.

La seconda modifica, contenuta nell'articolo 2, riguarda i criteri di individuazione dei familiari superstiti in favore dei quali sono accordati i benefici citati: si ritiene che per i figli a carico della vittima il requisito della convivenza non abbia rilievo e viene pertanto eliminato il riferimento ad esso.

Le modifiche contenute nell'articolo 3 attingono invece alla decorrenza dei menzionati benefici.

La legge n. 466 del 1980 stabilì che i benefici in argomento avessero effetto dal 1° gennaio 1973, mentre per gli appartenenti alle forze dell'ordine si risaliva al 1969 in forza di precedenti disposizioni legislative.

È stato rilevato che tali date escludevano fatti ed episodi anche gravi che precedentemente avevano causato morti e menomazioni fisiche; basti citare la strage di Piazza Fontana e i numerosi episodi di terrorismo verificatisi in Alto Adige nel corso degli anni '70.

In relazione a ciò la decorrenza del beneficio della speciale elargizione dei 100 milioni viene fissata al 1° gennaio 1969 e, per quanto riguarda l'elargizione stessa ai familiari superstiti degli appartenenti alle forze di polizia, al 1° gennaio 1961.

Le modifiche illustrate paiono tali da non richiedere alcuna ulteriore sottolineatura nel momento in cui vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

VITTORINO COLOMBO (V.), *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

Art. 3.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

Art. 4.

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.